



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSE VALLE SERIANA

Via Roma, 13 – 24027 Nembro

### DISCIPLINARE DI GARA

**GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2023 COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO (BG)**

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Bassa Valle Seriana per conto della Società Serio Servizi Ambientali srl di Pradalunga (BG)

**Procedura:** ristretta ACCELERATA, ai sensi dell'articolo 61 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016

**CIG: 7774349BBD CUP: B79F18002230004 CODICE NUTS: ITC 46**

Richiamato il verbale di gara deserta del giorno 10/01/2019 per il servizio in oggetto e tenuto conto che il servizio di igiene urbana, trattandosi di servizio pubblico essenziale, non può e non deve essere interrotto, ai sensi dell'Art. 61 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni di cui alla determinazione della CUC n. 69 del 24/01/2019 è indetta una procedura ristretta accelerata con termini di cui allo stesso comma 6 precedentemente richiamato.

A tal fine, già in questa prima fase di prequalifica dei partecipanti, sono resi disponibili il capitolato speciale di appalto e suoi allegati, utili al fine di poter analizzare anticipatamente le condizioni del servizio richiesto e facilitare la successiva fase di gara di presentazione delle offerte in forma accelerata.

Il presente Disciplinare di gara è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche d.lgs. 50/2016), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dei Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

La **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VALLE SERIANA**, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56 (e di seguito denominata "Stazione appaltante") **per conto di SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL** (Prov. di Bergamo), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Rientra nella diligenza del concorrente avviare le procedure di caricamento a sistema della domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di minimizzare i rischi di un malfunzionamento della piattaforma.

**Sommario**

<b>1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara .....</b>	<b>4</b>
Documentazione di gara .....	5
Oggetto dell'appalto .....	5
Valore dell'appalto.....	6
Finanziamento e pagamenti .....	6
Suddivisione in lotti.....	6
Varianti in sede di offerta .....	7
Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.....	7
Luogo di esecuzione dell'appalto .....	7
<b>2. Subappalto e contratti simili .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Condizioni di partecipazione .....</b>	<b>8</b>
Soggetti ammessi a partecipare .....	8
Requisiti di partecipazione.....	8
Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale).....	11
Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara .....	11
Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016.....	11
Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016.....	11
Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.....	11
Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016.....	12
Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.....	12
Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.....	13
Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.....	14
Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale .....	15
<b>4. Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale .....</b>	<b>16</b>
Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara.....	16
Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale.....	16
Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale .....	16
Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale .....	16
Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale .....	17
Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio .....	17
<b>5. Avvalimento .....</b>	<b>17</b>
<b>6. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva.....</b>	<b>18</b>
<b>7. Clausola sociale.....</b>	<b>19</b>
<b>8. Richiesta di informazioni e chiarimenti .....</b>	<b>20</b>
<b>9. Modalità di presentazione della documentazione .....</b>	<b>21</b>

Documentazione amministrativa – step 1 .....	21
Domanda di partecipazione (Modello A) .....	21
Documento di Gara Unico Europeo.....	22
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 .....	22
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 .....	23
Certificazione OHSAS 18000 .....	23
Avvalimento.....	23
Procura .....	24
Patto di integrità.....	24
Ulteriori eventuali dichiarazioni .....	24
Marca da bollo.....	24
<b>10. Modalità di svolgimento della procedura di gara.....</b>	<b>25</b>
<b>11. Fase successiva - lettere di invito - .....</b>	<b>25</b>
<b>12. Soccorso istruttorio.....</b>	<b>25</b>
Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio .....	25
Trattamento dei dati personali .....	26
Accesso agli atti.....	26
Contenzioso .....	26
<b>13. Spese pubblicità .....</b>	<b>27</b>

## 1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL (BG) - Via San Martino n.24, - Pradalunga (Prov. BG) C.F. e P.IVA 03300640160.
<b>Stazione appaltante</b>	In veste di Stazione Appaltante per conto della predetta Società: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VALLE SERIANA - Via Roma n. 13, 24027 Nembro - CF: CFAVCP0000E27 Cod. AUSA: 0000543660
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 61 comma 6 del d.lgs. 50/2016
<b>Il servizio è indicato alla categoria 16 (eliminazioni di rifiuti) CPC 94 "smaltimento dei rifiuti solidi, il risanamento e altri servizi di tutela ambientale" del Regolamento (CE) n. 213/2008, che corrispondono ai seguenti codici di nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary):</b>	90511100-3 prestazione principale servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani 90512000-9 prestazione secondaria servizi di trasporto rifiuti 90610000-6 prestazione servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90600000-3 "Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi".
<b>Oggetto dell'appalto</b>	GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA;TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019-30/04/2023 COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO.
<b>Codice CIG</b>	7774349BBD
<b>Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione</b>	Ore 12:00 del 18/02/2019
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	Ore 12:00 del 08/02/2019
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Valore totale della procedura</b>	€ 7.677.477,71 oltre IVA
<b>Importo servizi soggetti a ribasso</b>	€ 7.526.375,85
<b>Valore dei costi non soggetti a ribasso</b>	€ 151.101,85
<b>Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016</b>	Arch. Domenico Leo, responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di Nembro (Prov. di BG)
<b>Responsabile del procedimento di gara (*)</b>	Geom. Cristian Zanchi, funzionario della Stazione Appaltante e della Società Serio Servizi Ambientali srl
<b>Durata del contratto</b>	4 anni + opzione rinnovo di 1 anno
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio (prov. di BG)

<b>Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990)</b>	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
<b>Invio alla G.U.U.E.</b>	25/01/2019
<b>Pubblicazione su G.U.R.I.</b>	30/01/2019
<b>(* Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, geom. Cristian Zanchi, Funzionario della Stazione Appaltante.</b>	

### **Documentazione di gara**

La documentazione di gara da affidarsi mediante procedura ristretta accelerata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà gestita sulla piattaforma Sintel ([www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)) nella sezione "Documenti amministrativi".

1. Disciplinare di gara
2. Domanda di partecipazione (Modello A)
3. Dichiarazione sostitutiva sull'inesistenza cause di esclusione ex art. 80 del Codice (Modello A1)
4. Dichiarazione sostitutiva – cessati dalla carica (Modello A2)
5. DGUE (Modello B)
6. Patto di integrità
7. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati

**Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti di gara e il presente disciplinare di gara prevale quest'ultimo.**

### **Oggetto dell'appalto**

Premesso che la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VALLE SERIANA per conto di Serio Servizi Ambientali e del Comune di Villa di Serio (Prov. di BG) a seguito di Convenzione, sottoscritta tra i Comuni di Alzano Lombardo, Caprino Bergamasco, Gorle, Mozzo, Nembro, Paladina, Pedrengo, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone, Torre de ' Busi, Valbrembo, Villa di Serio e la Società Serio Servizi Ambientali srl; vista la determinazione n. 69 del 24/01/2019, di indizione della presente procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art.61 comma 6 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019-30/04/20123 NEI COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO, intende aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislative.

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento della GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2023 NEI COMUNI DI ALZANO

LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO come dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d'appalto reso disponibile già in questa prima fase di gara.

### **Valore dell'appalto**

Il valore complessivo dell'affidamento dei servizi è di € 7.677.477,71 così suddiviso

	Servizi soggetti a ribasso	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Totale
Importo servizi annui per Comune di Alzano Lombardo	€ 421.735,26	€ 8.597,26	€ 430.332,31
Importo servizi annui per Comune di Nembro	€ 468.795,69	€ 9.505,30	€ 478.300,99
Importo servizi annui per Comune di Pradalunga	€ 133.281,92	€ 2.686,98	€ 135.968,89
Importo servizi annui per Comune di Ranica	€ 274.625,75	€ 5.545,34	€ 280.171,10
Importo servizi annui per Comune di Villa di Serio	€ 206.836,55	€ 3.885,71	€ 210.722,25
<b>Totale</b>	<b>€ 1.505.275,17</b>	<b>€ 30.220,37</b>	<b>€ 1.535.495,54</b>
<b>Importo TOTALE per 4 anni</b>	<b>€ 6.021.100,68</b>	<b>€ 120.881,48</b>	<b>€ 6.141.982,17</b>
<b>Importo opzione proroga per 1 anno</b>	<b>€ 1.505.275,17</b>	<b>€ 30.220,37</b>	<b>€ 1.535.495,54</b>

I costi della manodopera sui 4 anni, pari a € 4.073.544,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

### **Finanziamento e pagamenti**

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.53, comma 4, ultimo periodo del Codice è previsto "a corpo e misura".

Ai fini di determinare l'importo liquidabile, verranno redatti degli Stati di Avanzamento del Servizio. A tal fine dovrà essere compilato dall'Appaltatore un file excel, come da modello che sarà predisposto dalla Serio Servizi Ambientali Srl, riepilogativo delle prestazioni eseguite nel mese, distinto per ciascun Comune, da inviare via email alla Serio Servizi Ambientali, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute verranno progressivamente svincolate con cadenza annual.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Suddivisione in lotti**

L'appalto: **non è suddiviso in lotti**. Al proposito, si precisa che trattasi di servizio unitario per il quale non ricorrono "parti di servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" (lotti funzionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016), né uno "specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e

autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del d.lgs. 50/2016).

### **Varianti in sede di offerta**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo, possono presentare varianti migliorative in sede di offerta.

### **Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.**

La durata dell'appalto è di quattro anni decorrenti dalla data del 01/05/2019.

I Committenti, Serio Servizi Ambientali srl e Comune di Villa di Serio si riservano, anche singolarmente, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari **a un anno** per un importo di € 1.324.773,29 per Serio Servizi Ambientali e € 210.722,25 per il Comune di Villa di Serio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. I Committenti esercitano tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Luogo di esecuzione dell'appalto**

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il territorio dei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio (BG).

## **2. Subappalto e contratti simili**

In relazione all'appalto di cui alla presente procedura è **ammesso il subappalto**, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare solo all'atto della presentazione della domanda di partecipazione (Modello A) la volontà che eventualmente intende subappaltare in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, fermo restando il dettaglio delle quote e precisazioni delle prestazioni delle stesse nell'ambito della presentazione della successiva offerta.

L'appalto ha ad oggetto attività come individuate dalla legge n.190/2012 (articolo 1, comma 53). Si tratta, in particolare delle seguenti attività:

--- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; --- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; --- noli a freddo di macchinari; --- noli a caldo; --- autotrasporti per conto di terzi;

Per le fattispecie sopra segnalate, in relazione all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore dovrà indicare, nella fase successive di presentazione dell'offerta, non solo le prestazioni dell'appalto che intende subappaltare, ma anche i nominativi della terna di subappaltatori proposti, allegando i rispettivi DGUE per ogni subappaltatore.

Trattandosi di appalto composto da una pluralità di categorie di specializzazione, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di dette categorie, fermo restando che un medesimo subappaltatore potrà esser inserito in più terne riferite a diverse tipologie di prestazioni.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante comporta l'esclusione dalla gara.

Il subappalto **non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto.**

L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **3. Condizioni di partecipazione**

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito/bando di gara per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nella seconda fase del procedimento, con la presentazione dell'offerta.

In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:

- a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;
- b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei Modelli A, A1, A2, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (articolo 12).

#### **Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione,



dei requisiti (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

<p><b>Requisiti di carattere generale</b></p>	<p>Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.</p>
<p><b>Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016)</b></p>	<p>--Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).</p> <p>--Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura alle categorie e classi adeguate per l'albo dei gestori ambientali, necessarie per la gestione dei servizi in oggetto. Sono richieste le seguenti categorie minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani Classe D) o superiore.</li> <li>- Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe F) o superiore.</li> <li>- Categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F) o superiore</li> <li>- Categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" (classe F o superiore);</li> <li>- Categoria 1 spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta comunale di rifiuti;</li> </ul> <p><b>Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ed Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:</b> L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento.</p> <p>Non può ritenersi che la procedura individuata dall'ordinamento di attribuzione ad una determinata categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia surrogabile con operazioni aritmetiche (sommatorie) relative alla consistenza di mezzi e di personali concernenti classi diverse, poiché così operando si vanificherebbe un'attività che l'ordinamento ha riservato al Gestore dell'Albo medesimo.</p>
<p><b>Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016)</b></p>	<p>- Aver conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016-2017-2018) un fatturato annuo relativo a servizi effettuati nel settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa;</p> <p>- Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.</p> <p>In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.</p> <p>Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi (per esempio copia dei bilanci o estratti dei bilanci del triennio 2016-2017-2018) dovranno essere depositati unitamente alla documentazione amministrativa.</p>

- Aver svolto, senza incorrere in gravi contestazioni, contratti, per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi nell'ambito del triennio 2016-2017-2018, per almeno un Comune o bacino di Comuni avente popolazione pari o superiore a 42.000 (quarantaduemila) abitanti medi. A tal fine il concorrente dovrà elencare i servizi eseguiti e per ogni servizio i seguenti dati abbinati: Anno, CPV, Breve descrizione del servizio (dalla quale si comprenda che si tratta di servizio unico di raccolta differenziata domiciliare, e trasporto dei rifiuti), Committente (anche se diverso dal Comune), Comune (con sigla della provincia) per il quale è stato svolto il servizio, popolazione media servita nel biennio. Il numero di residenti si considera pari a quello risultate dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento (es. popolazione al 31/12/2018 per anno 2018) o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione;

NB = Il requisito richiesto del contratto unitario, costituisce garanzia e tutela dell'interesse della Stazione Appaltante, perseguito e diretto ad ottenere un servizio da un operatore economico la cui qualificazione sia testimoniata da precedenti analoghe esperienze per bacini di utenza di dimensioni demografica minima di 42.000 (quarantaduemila) abitanti medi.

Il numero minimo di 42.000 abitanti può essere conseguito anche mediante una pluralità di contratti distinti, per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, fermo restando che:

- a) l'operatore economico non sia incorso in gravi contestazioni;
- b) tutti detti contratti abbiano avuto una durata ininterrotta di almeno 24 mesi nell'ambito del triennio 2016-2017-2018, requisito in ogni caso non frazionabile;
- c) tali contratti siano stati svolti dal medesimo operatore economico;

- Aver eseguito negli anni 2016-2017-2018 servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con raggiungimento, almeno in un Comune e per almeno due anni anche non consecutivi, di una percentuale di raccolta differenziata (RD) pari o superiore al 65% calcolata secondo il metodo ISPRA;

A tal fine il concorrente dovrà elencare i servizi e per ogni servizio i seguenti dati: Anno, Breve descrizione del Servizio, Committente (se diverso dal Comune), Comune (con sigla della provincia) per il quale è stato svolto il servizio, percentuale di raccolta differenziata (RD);

- Aver eseguito negli anni 2016-2017-2018 servizi di sgombero neve e spargimento materiale antigelo per un importo di almeno € 20.000,00 (al netto di IVA) per ogni anno.

- Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

- Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee e secondo quanto disposto dall'Allegato 1 del DM 13 febbraio 2014, recante i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). In alternative alla certificazione, secondo lo schema EMAS per attività analoghe a quelle poste a base di gara;

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

## **Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)**

### **Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

### **Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016**

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente lettera d'invito/bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

### **Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016**

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2013.

### **Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016**

In relazione alla **certificazione di regolarità fiscale**, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economicomedesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. **Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.**

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché

il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

### **Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016**

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

\*\*\*

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (**gravi illeciti professionali**), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. 50/2016.

Al proposito si richiamano le **Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC** (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

### **Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.**

La Stazione appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

- l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l'adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell'adempimento;
- l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
- l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione dei servizi, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006);
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006).

Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

### **Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.**

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

•quanto all'ipotesi legale del “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante”, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in ordine:

1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
3. all'attribuzione dei punteggi;

•quanto all'ipotesi legale del “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

1. al nominativo degli altri concorrenti;
2. al contenuto delle offerte presentate;
3. la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

•quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione “ e dell'”omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazioni di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;

•tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

### Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,

- i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od ommesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo dei Modelli A, A1, A2, ovvero mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nei Modelli A, A1, A2, ovvero mediante utilizzo del DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di sussistenza di una delle cause ostativa previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i **tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente lettera d'invito/bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. Nei Modelli A, A1, A2, ovvero mediante utilizzo DGUE - l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

- 1.l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
- 2.l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
- 3.la rinnovazione degli organi societari;
- 4.l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,

del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;

5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

\*\*\*

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

*Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo articolo 12.*

La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A.

interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

#### **4. Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale**

##### **Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).

In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

##### **Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale**

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante la procedura prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini di cui all'art. 12.

Fatto salvo l'esperimento di quanto appena sopra previsto e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è **escluso** dalla procedura di gara.

##### **Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**

##### **Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale**

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.



### **Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

### **Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio**

In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) qualora l'Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

## **5. Avvalimento**

In base all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.

L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità, ambientali e di sicurezza di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-

professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione all' oggetto della gara, fermo restando:

a) che è tenuto a specificare i requisiti prestati;

b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti la dichiarazione deve essere resa indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In base all'art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione alla gara **non è consentito**, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In relazione all'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso di esecuzione delle prestazioni che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare al concorrente partecipante la procedura le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi, intendendosi, con la stessa, validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari del contratto di avvalimento

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **6. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva**

Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei termini precisati nel capitolo 3.5. della presente lettera di invito/bando di gara.

Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere

b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

**NB = in ragione di quanto determinate quanto determinato all'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. singoli componenti del futuro raggruppamento, se non già "aggregati ab origine" in qualità di mandanti, in esito alla presente procedura di prequalifica, risulteranno pertanto invitati singolarmente ovvero quali mandatori (e non mandanti) a loro volta di Raggruppamento Temporaneo di Impresa.**

**Per tale determinazione non sussistono, in ogni caso, elementi preclusivi, in vista della fase successive di presentazione dell'offerta, al recesso di un'impresa individuata quale mandante in un raggruppamento già prequalificato, fermo restando il mantenimento dei I requisiti in capo all'operatore economic partecipante,**

**Si conferma quanto indicato, ovvero "della possibilità di presentare offerta nella fase successiva di gara come Mandataria prequalificata e con uno o più mandanti non precedentemente qualificati", questi ultimi dovranno dimostrare, in sede di offerta, documentazione amministrativa, i requisiti necessari per lo svolgimento delle parti di propria competenza.**

**Una tale circostanza non incide negativamente sulla qualificazione del soggetto invitato, posto che, in ambito di prequalifica, l'operatore economic qualificato singolarmente dimostri e soddisfi da solo tutti i requisiti definiti dall'ente ed altresì che, ai sensi dell'art. 83 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 assicurati, in fase di offerta che "La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".**

## **7. Clausola sociale**

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Alla corretta osservanza della c.d. clausola sociale inserita, sia in fase di prequalifica che nella presente lex specialis si rimanda anche all'orientamento giurisprudenziale, dottrinale, nonché a giurisprudenza comunitaria."

Numero	Id	QUALIFICA	CCNL	Impiego	Livello	Data assunzione	Sede di lavoro	Cantiere
1	A.A.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	III	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
2	A.A.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	01/06/2017	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
3	A.M.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	III	26/09/2016	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
4	C.S.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	III	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
5	C.N.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
6	C.D.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	20/08/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
7	C.L.	Operaio qualificato	Multiservizi	Full time 100%	III	20/11/2017	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
8	C.C.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	06/08/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
9	D.S.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	12/04/2017	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
10	F.J.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	III	03/08/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
11	J.S.	Operaio comune	FISE	Full time 100%	II	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
12	M.A.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	I	21/05/2018	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
13	R.A.	Operaio qualificato	EDILE	Full time 100%	II	01/09/2007	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
14	R.D.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	III	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
15	S.A.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	06/08/2018	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
16	S.A.	Operaio comune	FISE	Full time 100%	II	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
17	S.M.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	19/10/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
18	T.A.	Operaio qualificato	FISE	Full time 100%	IV	28/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
19	T.M.	Operaio qualificato	FISE	Part time 58,33%	II	01/09/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
20	V.A.	Operaio qualificato	EDILE	Full time 100%	III	01/12/2006	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio
21	V.S.	Operaio comune	Multiservizi	Full time 100%	II	27/07/2015	Calciate (BG)	Serio Servizi Ambientali + Villa di Serio

## 8. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione appaltante: [cuc\\_nembro@legalmail.it](mailto:cuc_nembro@legalmail.it).

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia **“Dettaglio”** della presente procedura.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio di Serio Servizi Ambientali srl, diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

## 9. Modalità di presentazione della documentazione

La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;

### Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “richiesta di ammissione” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

#### Domanda di partecipazione (Modello A)

L’operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, conforme al **Modello A**, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti.

In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Produrre Modello A una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma.

Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016)	Produrre Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre Modello A resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
---	---

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

### **Documento di Gara Unico Europeo**

L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, il **DGUE**, il documento di gara unico europeo, approvato con regolamento della Commissione Europea del 05/01/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate dal MIT e dalle istruzioni in esso contenute.

Il DGUE dovrà essere quindi compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dai soggetti interessati e vi dovrà essere allegata copia di documento d'identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000.

La Stazione aggiudicatrice mette a disposizione un file WORD con un modello DGUE vuoto, **Modello B**, al fine di consentire agli operatori l'inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo.

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione e firme digitali richieste</b>
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

### **Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001**

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 è richiesto quale requisito di ammissione e non consente semplicemente una riduzione del 50% dell'importo della garanzia

provvisoria (richiesta nella successiva fase di presentazione offerte).. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato. Il predetto requisito deve essere posseduto da tutti i singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**

Il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie EN ISO 14001 è richiesto quale requisito di ammissione (ai sensi del punto 4.2 allegato 1 D.M. 14/02/2014) e non consente semplicemente una ulteriore riduzione del 20% dell'importo della garanzia provvisoria (richiesta nella successiva fase di presentazione offerte).. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato. Il predetto requisito deve essere posseduto da tutti i singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Certificazione OHSAS 18000**

Il possesso della certificazione OHSAS 18000, concernente l'esistenza di sistemi aziendali atti a garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, è richiesto quale requisito di ammissione e non consente semplicemente una ulteriore riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (richiesta nella successiva fase di presentazione offerte). La dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato. Il predetto requisito deve essere posseduto da tutti i singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Avvalimento**

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
  - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei Modelli A, A1, A2;
  - possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (specificando beni e mezzi);
  - la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;
- 1.patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);
3. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.**

### Procura

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

### Patto di integrità

L'operatore economico deve produrre il "Patto di integrità", sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente,

In caso di avvalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, anche dall'impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione e firme digitali richieste</b>
Forma singola	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
RTI costituito o costituendo	Può essere presentato alternativamente:
Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)	- un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)	- un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritti (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;

L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dall'Amministrazione aggiudicatrice a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità o Protocollo di legalità.

### Ulteriori eventuali dichiarazioni

L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.

### Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) sul modello di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante - **Modello A** - (ovvero su propria dichiarazione laddove non venga utilizzato il modello stesso) un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. "Caratteristiche della procedura", nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta



del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

NB = “cliccando” sulla voce "Richiesta di ammissione", è presente solo il campo "domanda di partecipazione". Tutti I documenti predisposti dal concorrente dovranno essere raggruppati in un file zip e caricati tutti insieme in questo campo.

## **10. Modalità di svolgimento della procedura di gara**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, le stesse non saranno più sostituibili.

In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12, del d.lgs n. 50/2016 (ovvero nelle more dell'adozione della disciplina nazionale in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), la Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77 sarà nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Stazione Appaltante solo successivamente alla presentazione delle offerte, a seguito pertanto della successiva lettera di invito (vedi artl 77 comma 7 del D.lgs 50/2016).

Le operazioni di gara per la valutazione delle domande di partecipazioine, limitata alla valutazione esplorativa e di pre-qualificazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara, sono svolte, successivamene alla scadenza della presentazione delle domande, in seduta riservata, da un seggio di gara, composto da dipendenti dell'Amministrazione.

A tal fine, in relazione alla pubblicità dei partecipanti, quest'ultima è preclusa dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, che, nel differire fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte l'accesso dei concorrenti all'elenco degli altri soggetti che abbiano fatto richiesta di invito, è preordinato a garantire la segretezza di tale fase procedimentale, a tutela del preminente interesse pubblico a prevenire fenomeni collusivi tra le imprese o di inquinamento della procedura di gara.

La conoscenza dell'elenco dei concorrenti ammessi a presentare offerta vanificherebbe, quindi, la norma garante del corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale, esponendo inoltre i responsabili del procedimento all'applicazione dell'articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) del codice penale.

## **11. Fase successiva - lettere di invito -**

Successivamente alle attività di verifica da aprte del seggio di gara delle domande pervenute, i candidati che soddisfano i criteri di selezione potranno essere invitati a presentare un'offerta, dando corso alla successive fase di invito.

In ragione della disposizioni di cui all'art. 91 del D.lgs 50 / 2016, che dispone, nelle procedure ristrette, che il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque, laddove si verifichi che il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità, seppur inferiori al numero minimo, risulti sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza, la stazione appaltante potrà proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.

## **12. Soccorso istruttorio**

### **Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio**

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto.

La Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa che:

- i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere:
  - la gestione delle procedure di gara;
  - valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e dell'impresa e verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto;
  - la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore;
- il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l'erogazione del servizio; la mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio;
- l'elenco dettagliato delle aziende che per conto della CUC tratteranno i dati è disponibile presso l'ufficio Segreteria o sul sito internet nell'area Privacy.
- è possibile avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell'informativa completa.

L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Centrale Unica di Committenza all'indirizzo: [www.comune.nembro.bg.it](http://www.comune.nembro.bg.it)

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

### **Accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Non si darà corso all'accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte, ciò in ragione dell'art. 53 del D.lgs 50/2016 e smi.

### **Contenzioso**

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi e Contratti-Lavori pubblici e opere), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d.lgs 50/2016).

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 "Arbitrato" del d.lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento:

- ( X ) non conterrà la clausola compromissoria.

•( ) conterrà la clausola compromissoria, secondo quanto autorizzato dall'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice con deliberazione di ... comunale n. ... in data... , all'uopo richiamandosi la disciplina di cui al succitato art. 209 del d.lgs. 50/2016.

### **13. Spese pubblicità**

Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 "sono posti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani".

Nembro, lì 18/01/2019

Il Responsabile  
della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana  
arch. Domenico Leo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.